

BANCA DELLE ORE

La nuova normativa subito in vigore

La disponibilità espressa da Federcasse nel documento del 16 giugno ad una precisa richiesta dalla **F.A.B.I.**, di permettere al dipendente che ne facesse richiesta a liquidare le prestazioni - solo delle 27 ore aggiuntive alle 23 ore di riduzione d'orario della flessibilità – erogando, in sostituzione, corrispondenti quote orarie di retribuzione, è stata ritirata alla ripresa della trattativa.

Nonostante ciò, la normativa è stata comunque migliorata allungando i periodi massimi di recupero.

Le novità del nuovo c.c.n.l. in materia sono:

- 1. il recupero della prestazioni aggiuntive, previo accordo con l'azienda, passa da 4 mesi a 6 mesi;**
- 2. le prestazioni aggiuntive dovranno essere recuperate entro 24 mesi dalla loro effettuazione (precedentemente 10 mesi);**
- 3. se le prestazioni aggiuntive non saranno recuperate nei 24 mesi, l'azienda fisserà, previo accordo con il lavoratore, il recupero nei 6 mesi successivi;**
- 4. in mancanza di accordo con il lavoratore, l'azienda fisserà comunque i recuperi sempre nei 6 mesi;**
- 5. in via eccezionale, se il lavoratore ne fa richiesta, l'azienda, trascorsi i 24 mesi, può liquidare le 27 ore di flessibilità erogando corrispondenti quote orarie di retribuzione con la relativa maggiorazione.**

La nuova normativa deve essere applicata a quelle ore i cui termini non siano scaduti al 27 settembre 2005, prolungando la sua fruizione fino al raggiungimento dei 24 mesi.

L'ESECUTIVO NAZIONALE